

MODIFICHE DISCIPLINA SANZIONI PER L'IRREGOLARE ESERCIZIO DEL COMMERCIO ITINERANTE

Approvata con Del .C.C. 111/2013

ART. 1 NATURA E FINALITÀ

NESSUNA MODIFICA

1. Le presenti disposizioni sono emanate ad integrazione della vigente disciplina comunale recante le "NORME PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE" di cui all'Elaborato "2" approvato il 16 febbraio 2001 dal Consiglio Comunale con delibera n. 27. Esse si applicano al commercio su aree pubbliche in forma itinerante, con qualsiasi tipo di autorizzazione effettuato, compreso quello svolto dai produttori agricoli.

ART. 2 AREE INTERDETTE AL COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE

NESSUNA MODIFICA

1. Il divieto del commercio su aree pubbliche

in forma itinerante e per la vendita diretta dei prodotti da parte di produttori agricoli in forma itinerante è disposto :

- a. nell'area contrassegnata nell'Allegato "A" a formare parte integrante e sostanziale della presente disciplina con riferimento alla tav.1 dell'elaborato "2" recante le "NORME COMUNALI PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE" approvate con Delibera n.27 dal Consiglio Comunale il 16 febbraio 2001;
- b. nel raggio di cento metri dal limite dell' area di svolgimento delle fiere e dei mercati, nei relativi giorni ed orari di attività

2. Resta fermo il divieto di commercio in forma itinerante in tutto il Centro Storico, come contrassegnato nell'Allegato "A", disposto con l'art.9 comma 2, delle "NORME COMUNALI PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE" di cui al succitato elaborato "2".

3. La sosta nel commercio itinerante, all'esterno dell' area di cui al precedente comma 1 lett. a) è inoltre interdetta :

- a. in spazi nei quali il parcheggio o la sosta sono vietati secondo le disposizioni delle norme del Codice della Strada o sui sedimi sui quali sussistono rilevanti problemi di viabilità e scarsità di parcheggi;
- b. in aree non asfaltate o non dotate di pavimentazione impermeabile, o, comunque, in prossimità di fonti di polverosità (scavi, cantieri edili in attività, etc.) o di esalazioni dannose agli alimenti esposti o tali da generare odori sgradevoli
- c. in prossimità di cassonetti adibiti alla raccolta di rifiuti urbani.

4. Nell'area esterna al perimetro di cui al precedente comma 1 lett. a) ove, fermo il rispetto delle norme igienico-sanitarie sulle attrezzature e sui mezzi adibiti alla vendita per i prodotti alimentari, è consentita l'attività di vendita in forma itinerante, le soste devono essere effettuate per il tempo necessario a servire la clientela, comunque non superiore ad un'ora di permanenza nel medesimo punto con l'obbligo di spostamento successivo di almeno trecento metri .

ART. 3 SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ E DELL' AUTORIZZAZIONE

MODIFICHE IN GRASSETTO

1. Qualora l'operatore commetta violazioni di particolare gravità o violazione della medesima disposizione, per due volte in un anno (recidiva), ancorché estinta per pagamento in misura ridotta, il responsabile dell'ufficio competente in materia di **Sanzioni amministrative-Depenalizzazioni** dispone, ai sensi dell' articolo 29, comma 3, del Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n.114, quale misura interdittiva, la "sospensione" dell'attività di commercio in forma itinerante nel territorio comunale.

Ai fini della valutazione della recidiva hanno rilievo le violazioni compiute nel territorio del Comune di Potenza.

2. Nell'attività amministrativa diretta alla irrogazione della sanzione interdittiva della "sospensione" vanno osservate le norme generali sul procedimento amministrativo .

3. Debbono considerarsi violazioni di particolare gravità, ai fini dell'applicazione dell'art.29, comma 3, del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n.114, le seguenti ipotesi :

- a. l'esercizio del commercio in forma itinerante, con qualsiasi mezzo posto in essere, nell'area del CENTRO STORICO ;
- b. l'esercizio del commercio in forma itinerante, con qualsiasi mezzo posto in essere, nel raggio di cento metri dal limite dell'area di svolgimento delle fiere e dei mercati, nei relativi giorni ed orari di attività all'interno delle aree interdette di cui al succitato articolo 2 comma 1 lett. a)

4. Debbono considerarsi per la recidiva ai fini dell'applicazione dell'art.29, comma 3, del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n.114, le seguenti violazioni :

- a. l'esercizio del commercio in forma itinerante, con qualsiasi mezzo posto in essere, nelle aree interdette di cui all'articolo 2 ;
 - b. la violazione del divieto di sostare nello stesso punto per più di un'ora ;
 - c. la violazione del divieto di sostare in punti successivi che distino fra di loro meno di 300 metri.
5. La distanza prevista dal succitato comma 4, lett. c), è misurata secondo il percorso stradale più breve che l'operatore è autorizzato a percorrere senza violare le norme del Codice della Strada di cui al Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n.285 e successive integrazioni e modificazioni.
6. La " sospensione " dell'attività, di cui al comma 1, importa anche la "sospensione" della validità, limitatamente all'esercizio del commercio in forma itinerante nell'ambito del territorio comunale, di tutte le autorizzazioni intestate all'operatore che la prevedano e/o di tutte le dichiarazioni di inizio di attività ad esse equivalenti .
7. Nell'ipotesi di cui alle lettere **a. e b.** del succitato comma 3, la misura sanzionatoria della "sospensione" è disposta nel seguente modo :
- 1° Verbale : un giorno di sospensione
- **ogni Verbale oltre il primo : venti giorni di sospensione.**
8. Nell'ipotesi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 2, a) , b) e c) del comma 3 dell'art. 2 e di cui alla lettera a) del comma 4 dell'art.3 la misura sanzionatoria della "sospensione" è disposta nel seguente modo :
- 1° Verbale : diffida
- **ogni Verbale oltre il primo : venti giorni di sospensione.**
9. Qualora con il medesimo verbale di contestazione si accertino più violazioni tra quelle di cui al comma 3 che importano la "sospensione" si applica la sola sanzione di cui al succitato comma 8.
10. Per l'applicazione di quanto disposto al presente articolo, l'Organo di Vigilanza trasmette all'ufficio competente in materia di autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche immediatamente dopo l'avvenuta notifica al trasgressore, copia dei verbali delle violazioni accertate, qualora ai sensi delle presenti disposizioni possano dare luogo alla "sospensione" dell'attività di commercio in forma itinerante.

ART. 4 ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ NEL PERIODO DI SOSPENSIONE

NESSUNA MODIFICA

1. L'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante, durante il periodo di "sospensione" di cui all'articolo 3, è sanzionato, ai sensi dell'articolo 29, comma 1, del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114, con il pagamento di una somma da Euro 2.582 a Euro 15.493 e con il sequestro della merce e delle attrezzature utilizzate per la vendita, ad eccezione del veicolo utilizzato per il trasporto dei prodotti posti in vendita .
2. Le modalità di custodia della merce sequestrata sono stabilite con provvedimento dell'Organo di Vigilanza che ha accertato la violazione.
Tale Organo, ovvero il diverso ufficio competente secondo le direttive impartite dall'Amministrazione, previa ordinanza di "convalida" dell'Autorità competente, procede alla distruzione, devoluzione o alienazione della merce nei modi e nei termini di legge.

ART. 5 DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

MODIFICHE IN GRASSETTO

1. La presente normativa assume vigenza dal momento della intervenuta esecutività della deliberazione approvativa.
2. Le disposizioni in essa contenute hanno validità sino a eventuale ridefinizione della materia con legge e/o sino a nuova determinazione da parte del Consiglio Comunale
3. Le **ordinanze-ingiunzioni a carico di soggetti recidivi non ancora emesse alla data di approvazione della presente Disciplina, devono intimare:**
- **la sanzione amministrativa-pecuniaria pari al coacervo delle somme dovute dal contravventore per tutti i verbali elevati a suo carico;**
- **la sanzione accessoria corrispondente ad un giorno di sospensione dell'attività di commercio in forma itinerante per ogni verbale elevato.**